

COMUNE di ABBADIA SAN SALVATORE

e

SIENA AMBIENTE S.p.A.

Addendum

**Convenzione per la regolazione
dell'Indennità di Disagio Ambientale
dei Rifiuti Non Regolamentati**

La presente scrittura (la "**Convenzione**"), da valersi ai fini di legge è stipulata in Siena in data _____, tra le sottoscritte parti:

Il **Comune di Abbadia San Salvatore**, in persona del Sindaco *pro tempore*, Sig. [●], domiciliato per la carica presso la sede del Comune, in [●] Via/P.zza [●], n. [●], all'uopo munito dei necessari poteri

("Comune");

e

La **società Siena Ambiente S.p.A. (c.f. e p. iva 00727560526)**, in persona del Rappresentante Legale, Sig. _____, domiciliato per la carica presso la sede della Società, in 53100 SIENA, Via Simone Martini 57, all'uopo munito dei necessari poteri

("Società" o "Siena Ambiente");

(Società e Comune di seguito indicate

anche singolarmente la "**Parte**" e collettivamente le "**Parti**");

Premesso che

- i) Siena Ambiente S.p.A. è una società per azione a prevalente capitale pubblico locale, partecipata da tutti i comuni della provincia di Siena soci dell'Ambito Territoriale Ottimale Toscana Sud (di seguito anche solo "**ATO Toscana Sud**" o "**ATS**") ex L.R. 61/07;
- ii) Il Comune di Abbadia San Salvatore partecipa al capitale azionario della **Società** con il possesso di n 1575 titoli azionari pari al 2,84% del capitale complessivo;
- iii) Siena Ambiente S.p.A., in virtù di apposite e specifiche convenzioni con l'**ATO Toscana Sud**, ha in essere la gestione **(1)** dell'Impianto di discarica per rifiuti non pericolosi in Loc. Poggio alla Billa nel Comune di Abbadia S.S. (SI), autorizzato con AIA dal Dirigente del Servizio Ambiente dell'Amministrazione Provinciale di Siena mediante Atto Dirigenziale n. 546/12 e successiva D.D. n.15820/20 e **(2)** dell'Impianto di compostaggio in Loc. Poggio alla Billa nel Comune di Abbadia S. Salvatore (SI), autorizzato con AIA dal Dirigente del Servizio Ambiente dell'Amministrazione Provinciale di Siena mediante Atto Dirigenziale n. 546/12 e successiva D.D. n.15820/20 (di seguito anche solo "**Convenzioni ATO**");
- iv) L'**ATO Toscana Sud** con Delibera Assembleare n. 22 del 27.9.2010 ha stabilito gli importi delle Indennità di Disagio Ambientale ("**IDA**") per i **Rifiuti Regolamentati** (di seguito anche solo "**IDA RR**") che sono entrati in vigore all'avvio della Gestione Integrata, ovvero a decorrere dal 1.1.2014:

TIPOLOGIA IMPIANTO	INDENNITA' DISAGIO AMBIENTALE €/t
Compostaggio	5,00
Selezione	5,00
Termovalorizzazione	7,00
Discarica	9,00

- v) In data 27/03/2013 è stato sottoscritto tra il **Gestore Unico** e l'**ATO Toscana Sud**, il Contratto di Servizio per l'affidamento di gestione integrata dei rifiuti urbani, successivamente integrato con atto del 24/12/2013;
- vi) In virtù dell'accordo di integrazione - al Contratto di Servizio - del 23/12/2013 è stata modificata la previsione delle suddette **Convenzioni ATO** - che al punto 10.2 prevedono che, per il conferimento di rifiuti urbani/regolamentati, l'importo corrispondente all'indennità di disagio ambientale fissata dalla Comunità è corrisposto dal **Gestore Unico** alla **Società**, per cui il **Gestore Unico** è il soggetto che corrisponde, nelle forme e modalità stabilite nell'accordo integrativo del 23/12/2013 al Contratto di Servizio, l'Indennità di Disagio Ambientale ("**IDA**") direttamente ai beneficiari Comuni per quanto

riguarda i Rifiuti Regolamentati di Ambito, ovvero anche per i Rifiuti Regolamentati non provenienti dai territori dell'ATO Toscana Sud;

- vii) Conseguentemente è stato necessario distinguere i rifiuti conferiti presso gli impianti gestiti dalla Società in:
- a) Rifiuti Regolamentati ATS (RRATS), i rifiuti provenienti dalla gestione dei rifiuti urbani delle aree dell'ATO Toscana Sud così come definiti nelle rispettive Convenzioni ATO;
 - b) Rifiuti Regolamentati ExtraATS (RRExtraATS), i rifiuti prodotti in aree diverse da quelle gestite dall'**ATO Toscana Sud** il cui conferimento presso gli impianti viene determinato da accordi stipulati tra il soggetto conferitore e l'**ATO Toscana Sud**, con riferimento sia ai quantitativi che ai corrispettivi applicati per l'accesso agli impianti;
 - c) Rifiuti Non Regolamentati (RNR): i rifiuti gestiti direttamente dalla Società in quanto a vario titolo non rientranti tra i Rifiuti Regolamentati di cui alla precedente lett. a) e lett. b); In questo caso la gestione avviene secondo le previsioni delle **Convenzioni ATO** o in deroga a queste qualora vi sia una specifica regolazione da parte dell'**ATO Toscana Sud**;
- viii) Si è posta la necessità di disciplinare i rapporti intercorrenti tra la **Società** ed il **Comune** con riferimento all'**IDA** percepita relativa a:
- a) Rifiuti Regolamentati ExtraATS (RRExtraATS), conferiti presso l'Impianto limitatamente a quelli per i quali la riscossione dell'**IDA** sia a carico della Società;
 - b) Rifiuti Non Regolamentati (RNR) conferiti presso l'Impianto.

A tal fine in data 27/04/2017 è stata sottoscritta la **Convenzione per la regolazione dell'Indennità di Disagio Ambientale dei Rifiuti Non Regolamentati (Convenzione IDA RNR)**;

Considerato che

- ix) La **Convenzione IDA RNR** prevede che la Società corrisponda al Comune di Abbadia San Salvatore quale comune sede di Impianto, a titolo Indennità di Disagio Ambientale ("IDA"), i seguenti importi unitari:
- A. Per l'Impianto di Discarica per rifiuti non pericolosi in Loc. Poggio alla Billa nel Comune di Abbadia S.S. (SI):
 - A.1) **9,00 €/t** per lo smaltimento di **Rifiuti Regolamentati ExtraATS (RRExtraATS)**, secondo quanto stabilito dall'Autorità di Ambito ATO Toscana Sud con Delibera Assembleare n. 22 del 27.9.2010, per i quali la riscossione dell'**IDA**, sia a carico della Società;
 - A.2) **9,00 €/t** per lo smaltimento di **Rifiuti Non Regolamentati (RNR)** la cui riscossione dell'**IDA** sia a carico della Società.
 - B. Per l'Impianto di Compostaggio in Loc. Poggio alla Billa nel Comune di Abbadia S. Salvatore (SI):
 - B.1) **5,00 €/t** per i **Rifiuti Regolamentati ExtraATS (RRExtraATS)**, secondo quanto stabilito dall'Autorità di Ambito ATO Toscana Sud con Delibera Assembleare n. 22 del 27.9.2010, per i quali la riscossione dell'**IDA**, sia a carico della Società;
 - B.2) **5,00 €/t** per i **Rifiuti Non Regolamentati (RNR)** la cui riscossione dell'**IDA** sia a carico della Società.
- x) Secondo le più recenti previsioni della Società saranno conferiti complessivamente presso gli impianti siti nel Comune di Abbadia San Salvatore nel prossimo triennio le seguenti quantità:

	2023	2024	2025
Previsione Q.tà Discarica (t)	78.500,00	86.500,00	71.000,00
Previsione Q.tà Compostaggio (t)	10.800,00		

- xi) Conseguentemente, ai sensi delle Convenzioni sottoscritte per la regolazione dell'IDA sui Rifiuti regolamentati e sui Rifiuti Non Regolamentati, il **Gestore Unico** e la **Società** dovrebbero versare al **Comune** complessivamente i seguenti importi:

	2023	2024	2025
Previsione IDA Discarica (€)	706.500,00	778.500,00	639.000,00
Previsione IDA Compostaggio (€)	54.000,00		
Totale Previsione IDA (€)	760.500,00	778.500,00	639.000,00

- xii) Il Comune in funzione di proprie esigenze finanziarie ha richiesto un'anticipazione finanziaria sull'IDA a valere sull'esercizio 2023;

Ribadito che

- xiii) L'Indennità di disagio ambientale relativa ai Rifiuti Regolamentati ATS (RRATS) conferiti presso l'Impianto, è corrisposta direttamente da Gestore Unico al Comune;
- xiv) L'Indennità di disagio ambientale spettante al Comune sarà determinata a consuntivo sulla base delle quantità effettivamente conferite presso gli impianti siti nel territorio comunale;

TUTTO CIO' PREMESSO, CONSIDERATO E RIBADITO

Tra le Parti, si

CONVIENE E STIPULA

Quanto segue

Articolo 1

PREMESSE

- 1.1. Le premesse e tutti i documenti richiamati nella presente **Convenzione** ne costituiscono parte integrante e sostanziale e si intendono qui integralmente richiamati, anche se non materialmente allegati.

Articolo 2

INDENNITÀ DI DISAGIO AMBIENTALE 2023-2025

- 2.1. Il Comune richiede alla Società e la Società acconsente al versamento nell'anno 2023 di un'anticipazione finanziaria di €125.000,00 dell'IDA sui Rifiuti Non regolamentati del triennio 2023-2025. Tale anticipazione sarà compensata dalla Società con l'IDA da versare nell'esercizio 2024 secondo lo schema che segue:

	2023	2024	2025
Previsione IDA Discarica (€)	706.500,00	778.500,00	639.000,00
Previsione IDA Compostaggio (€)	54.000,00		
Anticipo finanziario (€)	125.000,00	-125.000,00	
Totale Previsione IDA (€)	885.500,00	653.500,00	639.000,00

Articolo 3

PAGAMENTI ED AGGIORNAMENTI DELLA INDENNITA'

- 3.1.** Gli importi dell'**anticipazione finanziaria** di cui al precedente art. 2.1 saranno corrisposti al Comune, in due rate ai sensi della previgente "Convenzione IDA RNR";
- la prima rata pari a €62.500,00 sarà versata dalla Società entro il 31 luglio 2023 unitamente al primo versamento dell'IDA sui RNR dell'esercizio 2023;
 - la seconda rata pari a €62.500,00 sarà versata dalla Società entro il 28 Febbraio 2024 unitamente al versamento del saldo dell'IDA sui RNR dell'esercizio 2023.
- 3.2.** L'anticipazione finanziaria di cui al precedente art. 2 sarà recuperata dalla Società in due rate;
- la prima rata pari a €62.500,00, sarà compensata dalla Società con il primo versamento dell'IDA sui RNR dell'esercizio 2024 da effettuare entro il 31 luglio 2024;
 - la seconda rata sarà compensata dalla Società con il versamento del saldo dell'IDA sui RNR dell'esercizio 2024 da effettuare entro il 28 Febbraio 2025.
- 3.3.** Il saldo dell'IDA sui RNR da versare per ciascun esercizio sarà determinato a consuntivo sulla base degli effettivi conferimenti effettuati presso gli impianti siti nel territorio comunale.

Articolo 4

DURATA

- 4.1.** La presente Convenzione avrà efficacia dal 1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2025.

Articolo 5

MODIFICHE

- 5.1.** Le Parti, fermo quanto stabilito per gli aggiornamenti di cui al punto 3.2. della presente Convenzione, convengono che ogni eventuale modifica, integrazione e/o specifica della presente convenzione che si rendesse necessaria o anche solamente opportuna potrà essere apportata solo se formalmente concordata per iscritto fra le Parti medesime. In nessun caso è ammessa la prova testimoniale.
- 5.2.** Le Parti, si danno reciprocamente atto che le suddette modificazioni, integrazioni e specifiche verranno dalle stesse negoziate in buona fede e nel rispetto dei principi enunciati nel presente contratto, al fine del più soddisfacente e proficuo raggiungimento dei reciproci obiettivi ed interessi sottesi alla medesima convenzione
- 5.3.** Le Parti si impegnano a definire di comune accordo e ad apportare al presente contratto ogni variazione che si rendesse necessaria/opportuna in conseguenza di modificazioni normativi e/o di pianificazione e prescrizioni delle Autorità competenti.

Articolo 6

COMUNICAZIONI

- 6.1.** Le **Parti** si obbligano a tenersi costantemente e reciprocamente informate di tutto quanto abbia diretta o indiretta relazione con l'attuazione degli impegni derivanti dalla presente convenzione
- 6.2.** Qualsiasi comunicazione o richiesta consentita dalla presente Convenzione dovrà essere effettuata per iscritto, a mezzo di lettera consegnata a mano, PEC o Email e dovrà essere indirizzata agli indirizzi dei

destinatari seguenti, ovvero a quegli altri recapiti o destinatari che dovessero essere successivamente indicati alle Parti per iscritto.

Per la Società	Per il Comune
Siena Ambiente S.p.A.	[●]
Via Simone Martini 57 53100 Siena	[●]
Tel 0577248011 – fax 0577248045	[●]
e-mail segreteria@sienambiente.it	[●]
PEC segreteria.sienambiente@legalmail.it	[●]

Articolo 7

TRATTAMENTO DEI DATI

7.1. Le **Parti** si impegnano al rispetto, ove applicabile, della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali e delle relative misure di sicurezza.

7.2. Le **Parti** si impegnano, altresì, in applicazione e nei termini di cui al combinato disposto di cui agli artt. 7 e 13 del D.Lgs. n. 196/2003, ad osservare e rispettare la riservatezza su tutti i dati e le informazioni di cui vengano a conoscenza nello svolgimento dell'attività dipendente della presente Convenzione.

7.3. L'obbligo di riservatezza si intende esteso anche al periodo successivo alla cessazione di efficacia della presente Convenzione e, comunque, fino a quando i dati e le informazioni predette non siano divulgate da parte del legittimo titolare o diventino di pubblico dominio.

Articolo 8

INVALIDITA' PARZIALE

8.1. L'eventuale invalidità o inefficacia di una o più pattuizioni della presente Convenzione non pregiudicherà la validità ed efficacia delle altre pattuizioni. Si conviene comunque che, in detta ipotesi, le Parti si impegnano a concordare in buona fede e a sostituire l'eventuale pattuizione invalida o inefficace con altra valida ed efficace che rispetti, quanto più possibile, la volontà delle Parti così come recepita nelle clausole ritenute invalide, inefficaci o nulle.

8.2. La Convenzione costituisce accordo tra le **Parti** in relazione alla materia in esso regolata e supera ogni eventuale precedente intesa, anche verbale relativa alla stessa materia.

Articolo 9

NORMA DI RINVIO

9.1. Per quanto non contemplato dalla presente Convenzione si fa riferimento alle norme di legge, regolamenti ed usi locali ed ogni altra norma vigente in materia e con eventuali prescrizioni delle Autorità competenti.

Articolo 10

SPESE E FORO COMPETENTE

10.1. Le eventuali spese relative alla stipula della presente Convenzione e le conseguenti spese di registrazione, diritti di segreteria e oneri fiscali saranno divisi equamente tra le parti.

10.2. Nel caso di controversie inerenti l'interpretazione, l'esecuzione e/o la risoluzione della Convenzione, sarà competente in via esclusiva il Tribunale di Siena, con espressa esclusione di qualsiasi foro alternativo.

Letta, approvata e sottoscritta

Per il Comune di [●]

Per la Società [●]
